

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Belgio) il 17 luglio 2015 — Denis Malcorp e a./Vlaams Gewest, interveniente: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen**

**(Causa C-388/15)**

(2015/C 354/21)

*Lingua processuale: il neerlandese*

**Giudice del rinvio**

Raad van State

**Parti**

*Ricorrenti:* Denis Malcorps, Myriam Rijssens, Guido Van De Walle

*Resistente:* Vlaams Gewest

*Interveniente:* Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

**Questione pregiudiziale**

Il GRUP contiene disposizioni urbanistiche di natura vincolante a norma delle quali lo sviluppo di zone (segnatamente per imprese operanti nel settore di porti e acque, per un parco logistico, per infrastrutture della navigazione e per infrastrutture stradali e dei trasporti) in cui si trovano aspetti di grande valore ecologico (area di un tipo di habitat naturale o caratterizzata dalla presenza di una specie per la quale è stata designata la zona di protezione speciale in questione) che forniscono un contributo alla realizzazione degli obiettivi di conservazione per le zone di protezione speciale di cui trattasi, è consentito soltanto dopo l'allestimento di un habitat duraturo in zone essenziali da preservare (indicate all'interno del sito natura 2000) e dopo una delibera del governo delle Fiandre, previo parere dell'amministrazione fiamminga competente per la conservazione della natura — che deve essere contenuta in una domanda per ottenere un'autorizzazione urbanistica a realizzare gli obiettivi menzionati — attestante che è stato realizzato l'allestimento duraturo delle zone essenziali da preservare.

Se siffatte disposizioni urbanistiche, con gli sviluppi positivi della zona essenziale da preservare in esse previsti, possano essere prese in considerazione al fine della determinazione, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat <sup>(1)</sup>, delle possibili incidenze significative e/o di un'opportuna valutazione, o se siffatte disposizioni urbanistiche possano essere considerate solo come «misure compensative», ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 6 della direttiva Habitat, nei limiti in cui ricorrano le condizioni stabilite da detta disposizione.

<sup>(1)</sup> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n. 33 de Barcelona (Spagna) il 22 luglio 2015 — Mohamed Daouidi/Bootes Plus S.L.**

**(Causa C-395/15)**

(2015/C 354/22)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Juzgado de lo Social n. 33 de Barcelona

**Parti**

*Ricorrente:* Mohamed Daouidi

*Convenuti:* Bootes Plus S.L., Fondo de Garantía Salarial y Ministerio Fiscal

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il divieto generale di discriminazione sancito dall'articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che il divieto e la tutela ivi contemplati si estendono alla decisione del datore di lavoro di licenziare un lavoratore, fino a quel momento apprezzato professionalmente, per il solo fatto che si trova in una situazione di invalidità temporanea — la cui durata è incerta — a causa di un infortunio sul lavoro, mentre sta ricevendo prestazioni di assistenza sanitaria e previdenziali.
- 2) Se l'articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che la tutela da erogare ad un lavoratore oggetto di un licenziamento palesemente arbitrario e privo di giustificato motivo, debba essere analoga a quella prevista dalla legislazione nazionale per ogni forma di licenziamento che violi un diritto fondamentale.
- 3) Se la decisione di un datore di lavoro di licenziare un lavoratore, fino a quel momento apprezzato professionalmente, per il solo fatto che si trova in una situazione di invalidità temporanea — la cui durata è incerta — a causa di un infortunio sul lavoro, mentre sta ricevendo prestazioni di assistenza sanitaria e previdenziali, rientri nell'ambito di applicazione e/o di tutela di cui agli articoli 3, 15, 31, 34, paragrafo 1, e 35, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (uno, alcuni o tutti i suddetti articoli).
- 4) Qualora le prime tre questioni (o una di esse) ricevano una risposta affermativa e si ritenga che la decisione di licenziare un lavoratore, fino a quel momento apprezzato professionalmente, per il solo fatto che si trova in una situazione di invalidità temporanea — la cui durata è incerta — a causa di un infortunio sul lavoro, mentre sta ricevendo prestazioni di assistenza sanitaria e previdenziali, rientri nell'ambito di applicazione e/o di tutela di uno o più articoli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, se il giudice nazionale possa applicare tali disposizioni per risolvere una controversia tra privati, vuoi perché — a seconda che si tratti di un «diritto» o di un «principio» — sia loro riconosciuta efficacia orizzontale, vuoi in virtù del principio dell'«interpretazione conforme».

Per il caso in cui le questioni anteriori ricevano una risposta negativa, si formula una quinta questione:

- 5) Se la nozione di «discriminazione diretta fondata sull'handicap» come uno dei motivi di discriminazione contemplati dagli articoli 1, 2 e 3 della direttiva 2000/78 <sup>(2)</sup> possa comprendere la decisione di un datore di lavoro di licenziare un lavoratore fino a quel momento apprezzato professionalmente, per il solo fatto che si trova in una situazione di invalidità temporanea — la cui durata è incerta — a causa di un infortunio sul lavoro.

<sup>(1)</sup> GU 2000, C 364, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 23 luglio 2015 — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce/Salvatore Manni**

**(Causa C-398/15)**

(2015/C 354/23)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Corte suprema di cassazione

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce

*Intimato:* Salvatore Manni